

(N. 1382)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori **MAGRÌ, LOVERA, RUSSO, CARISTIA e LAMBERTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 NOVEMBRE 1950

Abilitazione all'esercizio professionale.

ONOREVOLI SENATORI. — Dal 1944 e per effetto dello stato di guerra e della situazione ad esso conseguente gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale previsti dall'articolo 172 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) non hanno più avuto luogo, eccezion fatta per le categorie, di cui all'articolo 179 del predetto testo unico (abilitazione all'esercizio delle professioni di avvocato, procuratore legale, notaio e all'insegnamento medio e professionale).

Col regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, veniva disposta la concessione di una abilitazione provvisoria all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale, della professione in materia di economia e commercio, e della abilitazione nelle discipline statistiche ai laureati e diplomati nell'anno accademico 1942-43 e a quelli degli anni precedenti non ancora abilitati.

Gli effetti di tale legge sono stati successivamente prorogati con l'articolo 28 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, col regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 537, col decreto legislativo del Capo prov-

visorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 384, col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 novembre 1947, n. 1683, con la legge 28 marzo 1949, n. 181 e con la legge 10 novembre 1949, n. 852.

Ben è vero che il citato regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, nel suo articolo 6 prescriveva che a cura del Ministero dell'educazione nazionale fosse indetta una sessione straordinaria di esami di Stato riservata ai candidati che si fossero avvalsi delle disposizioni del decreto medesimo, ma è anche vero che per varie circostanze tale sessione straordinaria non ha ancora potuto essere indetta e che per tale motivo non sono pochi in Italia i professionisti nei più diversi campi, che ormai esercitano persino da sei anni la loro attività professionale con un titolo di abilitazione, che conserva tuttavia carattere di provvisorietà.

Ora è evidente a chiunque l'inopportunità di chiamare dopo tanto tempo a una prova di esame tali professionisti, molti dei quali si sono già sistemati stabilmente attraverso concorsi o si sono affermati nel libero esercizio della professione; nè crediamo sia utile nè conveniente disporre la ripresa dell'esame e di abilitazione professionale secondo le norme del

già citato testo unico, proprio mentre è in corso di elaborazione un progetto di riforma scolastica, che darà assetto nuovo e stabile a tutta questa materia.

Ma ancor meno opportuno sembra, d'altra parte, che continui, sia pure per qualche anno ancora, la catena delle proroghe di disposizioni provvisorie, ora che la vita della Nazione, attraverso la piena ripresa delle attività di tutti i suoi organi, è tornata al suo ritmo normale; nè possono i professionisti, che hanno conseguito la laurea o il diploma durante un intero decennio, rimanere per tutta la vita con un titolo provvisorio di abilitazione; nè può infine essere trascurata la precisa disposizione della Costituzione, la quale nel suo articolo 33 prescrive un esame di Stato per il conferimento delle abilitazioni professionali.

Allo scopo di dare a tutta questa materia un assetto non diciamo definitivo, ma stabile, nella attesa della riforma scolastica, viene sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione questo disegno di legge.

Col primo articolo, ad evitare l'allungarsi della serie delle leggi di proroga, si dispone il conferimento delle abilitazioni provvisorie con carattere continuativo sino al nuovo assetto che sarà dato dalla riforma scolastica.

Con l'articolo 2 si provvede a definire la situazione dei provvisoriamente abilitati ormai da troppi anni, disponendo senz'altro la concessione del titolo di abilitazione definitiva per tutti coloro che hanno conseguito la laurea o il diploma prima dell'entrata in vigore della Costituzione.

Con l'articolo 3 si provvede a dare attuazione alla norma costituzionale nei modi che sono poi specificati dai successivi articoli 4 e 5. Piuttosto che attenersi alle vecchie disposizioni, che avevano dato luogo a non lievi inconvenienti, si è creduto opportuno proporre che i laureati e diplomati sottopongano ad una Commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione presso una Università o un Istituto superiore di loro scelta i primi risultati della loro attività scientifica e professionale e che in base a tale risultato e ad eventuale colloquio od esperimento essi possano ottenere il titolo definitivo di abilitazione.

Con l'articolo 6 si fissano i necessari termini di decadenza per l'abilitazione provvisoria.

Con l'articolo 7 infine si stabilisce l'epoca delle sessioni di esami e si demanda al Ministro della pubblica istruzione l'emanazione delle norme regolamentari di attuazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A partire dall'anno accademico 1949-50 e sino a nuova disposizione le lauree e i diplomi conferiti dalle Università e dagli Istituti superiori hanno valore di titolo di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale, eccezion fatta per le categorie previste dall'articolo 179 del testo unico sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592).

Art. 2.

Le abilitazioni provvisorie conferite per effetto del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 537, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 384, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 novembre 1947, n. 1683, sono confermate con carattere di abilitazione definitiva.

Art. 3.

Tutte le abilitazioni provvisorie conferite per effetto della legge 28 marzo 1949, numero 131 e della legge 10 novembre 1949, numero 852 e le altre, che saranno conferite per effetto dell'articolo 1 della presente legge, diventeranno definitive in seguito ad esame di Stato.

Art. 4.

L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale, della pro-

fessione in materia di economia e commercio e di abilitazione nelle discipline statistiche sarà sostenuto, almeno due anni dopo il conseguimento della laurea o del diploma, presso qualunque Università o Istituto superiore, in cui esista la facoltà relativa, dinanzi ad una Commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione.

Art. 5.

Le Commissioni di cui all'articolo precedente vaglieranno i titoli di attività scientifica e professionale presentati dai candidati e chiameranno i medesimi ad un colloquio o ad un esperimento pratico, che per altro potrà essere omesso a giudizio delle Commissioni medesime.

Art. 6.

Decadono dalla abilitazione provvisoria coloro che non conseguano l'idoneità nell'esame di Stato, di cui ai precedenti articoli, o che entro un quadriennio dal conseguimento della laurea o del diploma non si presentino a sostenere l'esame medesimo.

Art. 7.

Le sessioni degli esami di Stato per l'abilitazione professionale previsti dalla presente legge saranno tenute normalmente nel mese di aprile di ogni anno e le relative norme di attuazione saranno fissate volta per volta dal Ministro della pubblica istruzione con sua ordinanza.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.